



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **697**

Prot. n. 09/09

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Art. 39, comma 10, della Legge Provinciale n. 24 del 09 dicembre 1991, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia". Criteri per l'ammissione allo svolgimento delle prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Modificazione della deliberazione n. 796 dd. 12 aprile 2002 e s.m.

Il giorno **03 Aprile 2009** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 796 dd 12 aprile 2002 sono stati determinati i criteri per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 39, comma 10, della Legge Provinciale n. 24 del 09 dicembre 1991.

La normativa stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 796 prevede che l'abilitazione al maneggio delle armi lunghe (necessaria qualora il candidato non abbia svolto il servizio militare o non abbia la licenza di porto di fucile) debba essere presentata al momento della domanda di ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

L'Unione Italiana Tiro a Segno, con propria circolare n. 13842 dd 12 dicembre 2008 concernente le norme e le modalità per lo svolgimento dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'anno 2009, ha precisato che l'iscrizione ai corsi per l'acquisizione dell'idoneità al maneggio di armi può essere consentita solo a coloro i quali hanno compiuto il 18° anno di età. Tale circolare è stata recepita e fatta propria dalle sezioni di Trento e di Rovereto dell'Unione Italiana Tiro a Segno.

Stante la nuova normativa stabilita dalla citata circolare dell'Unione Italiana Tiro a Segno è dunque di fatto necessario avere compiuto i 18 anni per poter acquisire l'abilitazione al maneggio delle armi lunghe; e solo in seguito sarebbe possibile, in base alla delibera n. 796, richiedere l'ammissione all'esame venatorio. Ciò evidentemente può determinare uno slittamento nell'acquisizione dell'abilitazione all'esercizio venatorio da parte dei neo maggiorenni che necessitano dell'abilitazione al maneggio delle armi lunghe.

Preso atto della nuova disciplina, si ritiene opportuno stabilire che la certificazione dell'abilitazione al maneggio delle armi lunghe possa essere prodotta non già all'atto della domanda di ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio, bensì nel momento in cui si sostiene la prova pratica sulle armi da caccia e loro uso. Resta dunque ferma la possibilità che il candidato presenti la domanda di ammissione all'esame per l'esercizio venatorio ancora minorenni, in quanto la maggiore età dovrà essere stata comunque raggiunta all'atto della prova pratica.

In relazione a quanto sopra esposto è opportuno modificare il punto 4) dell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta Provinciale n. 796 dd 12 aprile 2002 come segue:

Il punto 4) lett c) è sostituito dal seguente periodo: "In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) il candidato può presentare, all'atto della prova pratica sulle armi da caccia e loro uso di cui al successivo punto 8), il certificato in bollo di abilitazione al maneggio delle armi lunghe da fuoco, rilasciato da un tiro a segno nazionale".

Il successivo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora il candidato non sia ancora maggiorenne all'atto della domanda di ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio, la domanda deve essere inoltrata e sottoscritta da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela".

Restano confermati tutti gli altri aspetti disciplinati con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 796 dd 12 aprile 2002 che, per semplicità e chiarezza di lettura, vengono ripresi nell'allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e successive modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 796 dd. 12 aprile 2002;
- vista la nota dell'Unione Italiana Tiro a Segno n. 13842 dd 12 dicembre 2008 concernente le norme e le modalità per lo svolgimento dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'anno 2009;
- visti gli atti citati in premessa;
- udita la relazione;
- con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### d e l i b e r a

- 1) di adottare i criteri per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio nonché i relativi criteri di valutazione di cui all'allegato A) della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) la presente deliberazione annulla e sostituisce integralmente la precedente n. 796 del 12 aprile 2002.

GRO

## **Allegato parte integrante**

Criteria per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio

- 1) il calendario degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, viene annualmente stabilito dalla commissione prevista dall'art. 39, commi 1 e 2, della L.P. n. 24/1991 e s.m.;
- 2) per l'ammissione all'esame venatorio occorre presentare domanda al Servizio Foreste e Fauna entro il 31 marzo di ogni anno;
- 3) il candidato deve essere residente in provincia di Trento;
- 4) nella domanda di ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio l'interessato dichiara:
  - a) il periodo di servizio militare ed il luogo dove è stato prestato;
  - b) ovvero di essere in possesso del libretto personale per licenza di porto di fucile (bisognerà dichiarare il numero di licenza, l'uso per il quale è stata rilasciata, la data e l'Ente che l'ha rilasciata);

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), il candidato può presentare, all'atto della prova pratica sulle armi da caccia e loro uso di cui al successivo punto 8), il certificato in bollo di abilitazione al maneggio delle armi lunghe da fuoco rilasciato da un tiro a segno nazionale.

Qualora il candidato non sia ancora maggiorenne all'atto della domanda di ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio, la domanda deve essere inoltrata e sottoscritta da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.

- 5) all'atto della prova pratica sulle armi da caccia e loro uso di cui al successivo punto 8), da sostenersi presso un poligono di tiro, il candidato deve essere munito del certificato in bollo di idoneità psico-fisica all'uso delle armi o copia conforme del medesimo, rilasciato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di data non anteriore a mesi tre;
- 6) l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova pratica sulle armi da caccia e loro uso e in una prova teorica in forma di colloquio; per l'ammissione alle prove pratica e teorica il candidato dovrà superare una prova scritta di selezione;
- 7) la prova preliminare di cui al punto 6), consta di domande formulate in forma di quiz con risposta multipla, alcune delle quali da considerarsi fondamentali; la commissione esaminatrice fissa, preliminarmente alle prove, il numero complessivo delle domande, il numero di quelle considerate fondamentali, alle quali è attribuito un punteggio superiore rispetto a quelle ordinarie, nonché il punteggio minimo che il candidato deve conseguire per l'ammissione alle prove successive. In ogni caso almeno 3 delle domande fondamentali ed almeno il 30% del numero complessivo delle domande dovranno riguardare la conoscenza delle armi da caccia ed il loro utilizzo in sicurezza;
- 8) la prova pratica di cui al precedente punto 6) si svolge in due fasi:

a) tiro su bersaglio mobile: il candidato deve sparare, con un fucile a canne lisce sovrapposte o con una doppietta calibro 12, su un bersaglio in movimento sezionato in quattro parti e posto ad una distanza di circa 35 metri; la prova si intende superata qualora, con tre tiri a disposizione, che in ogni caso dovranno essere effettuati, venga abbattuto almeno un elemento della sagoma;

b) tiro su bersaglio fisso: il candidato deve sparare, con appoggio, con un fucile a canna rigata, munito di cannocchiale, ad un bersaglio situato ad una distanza di circa 50 metri; la prova si intende superata qualora, con i tre colpi a disposizione, si siano totalizzati almeno 21 punti oppure gli stessi colpi figurino completamente entro una circonferenza del diametro di millimetri 60 e comunque risultino all'interno del bersaglio.

Il superamento delle prove di cui alle precedenti lettere a) e b) è comunque condizionato all'accertamento della conoscenza da parte del candidato del funzionamento delle armi che impiegherà durante la prova e le norme comportamentali di sicurezza relative al loro maneggio;

9) le spese relative allo svolgimento della prova pratica di cui al precedente punto 8) sono a carico dei candidati;

10) il candidato che supera la prova pratica di tiro è ammesso all'esame teorico, in forma di colloquio, che verte sulle materie di cui alle lettere a), b) c), e d) del comma 7 dell'articolo 39 della L.P. n. 24/1991 e s.m.. Nel corso del colloquio il candidato è tra l'altro chiamato a riconoscere le specie selvatiche presenti in Trentino, sulla base di esemplari imbalsamati, nonché trofei e parti di animali esposti in sede d'esame.

La prova teorica è superata qualora il candidato ottenga una valutazione positiva per le materie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 39 della L.P. n. 24/91 e s.m., raggiungendo, per quest'ultima materia, relativa alle nozioni sulle armi e loro uso, un punteggio minimo di 7/10;

11) il candidato che non supera, per la prima volta nell'anno solare, la prova preliminare nonché anche una sola delle fasi nelle quali è articolata la prova di cui al precedente punto 8), ovvero il colloquio di cui al punto 10), per essere riammesso all'esame nello stesso anno dovrà presentare domanda di riammissione, in carta da bollo, nel termine di 15 giorni dalla prova negativa sostenuta. Nel caso di mancato superamento della prova pratica, la stessa dovrà essere ripetuta nella sua integrità, mentre nel caso di mancato superamento del colloquio solamente quest'ultimo dovrà essere ripetuto;

12) il candidato respinto per la seconda volta, o che risulti assente a due convocazioni, non potrà sostenere, nell'anno solare, altra prova d'esame; in tal caso, qualora intenda essere ammesso nuovamente all'esame di abilitazione nel corso degli anni successivi, dovrà ripresentare la domanda e la documentazione richiesta, ripetendo le prove d'esame e la prova preliminare, compresa quelle eventualmente sostenute con esito positivo;

13) il candidato che, convocato, risulti assente senza aver preventivamente giustificato per iscritto tale assenza, per essere riammesso all'esame dovrà presentare domanda di riammissione in carta da bollo nel termine di 15 giorni dalla convocazione precedentemente fissata;

- 14) il candidato che, convocato, non possa presentarsi per giustificato motivo, per essere riammesso all'esame entro l'anno in corso, dovrà produrre la giustificazione scritta dell'assenza entro il giorno stabilito per l'esame al Servizio Foreste e Fauna.